



Roma, 5.5.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100004571/AG
Oggetto: D.L.56/2021 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Circolare n. 12980
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Proroga di termini legislativi:
lavoro agile nelle P.A. fino al 31.12.2021 senza l'obbligo del 50% dei dipendenti
in smart working e purchè siano garantite regolarità, continuità ed efficienza
nell'erogazione dei servizi.***

Riferimenti: Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* ([GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021](#)).

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile u.s. è stato pubblicato il [decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56](#) (in vigore dalla medesima data), che posticipa alcuni termini legislativi di prossima scadenza in considerazione della proroga, fino al 31 luglio 2021, dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quanto di interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile (art. 1)

L'articolo 1 del decreto, con una modifica all'articolo 263 del D.L.34/2020, conv. in L. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio" – cfr [circolare federale n. 12408 del 23.7.2020](#)), prevede la possibilità per le P.A. di ricorrere al lavoro agile fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. In particolare, l'articolo in questione dispone che le P.A. - fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 - organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile - con le misure semplificate di cui all'articolo 87 comma 1, lettera b) del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia" cfr

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

[circolare federale n. 12215 del 6.5.2020](#)) - e, comunque, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, le P.A. - valorizzando l'esperienza acquisita nella organizzazione e nell'espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia - potranno continuare a ricorrere al lavoro agile, secondo le modalità semplificate (dunque prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017), ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a condizione che l'erogazione dei servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza e produttività.

Il medesimo articolo 1, inoltre, introduce alcune modifiche all'articolo 14, comma 1, della L. 124/2015 (c.d. "Riforma Madia"), relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, prevedendo che:

- le P.A., nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del lavoro agile, oltre che del telelavoro;
- il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) individui le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento (anziché il 60 per cento) dei dipendenti possa avvalersene;
- in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applichi almeno al 15 per cento (anziché al 30 per cento dei dipendenti), ove lo richiedano.

Proroga dei termini di validità dei documenti di riconoscimento e dei permessi di soggiorno (art. 2)

Con alcune modifiche all'articolo 104, comma 1, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, è stata disposta la proroga, dal 30 aprile al 30 settembre 2021, dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020.

I permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. E' inoltre previsto che, nelle more delle suddette scadenze, gli interessati possano presentare istanza di rinnovo dei permessi in questione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)